

# Statuto del GISM

*(approvato con l'atto costitutivo del 27 settembre 2005)*

**ARTICOLO 1:** Il G.I.S.M. – «Gruppo Italiano Scrittori di Montagna – Accademia di Arte e Cultura Alpina» [costituito informalmente a Torino nel 1929], è una libera associazione apolitica ed apartitica che si articola nelle seguenti sezioni: a) letteratura alpina, b) cultura, arti, scienze e attività intellettuali e tecniche attinenti la montagna e l'alpinismo.

**ARTICOLO 2:** Il Gruppo – senza fini di lucro – ha lo scopo di esaltare e diffondere i valori ideali dell'alpinismo, di ispirare l'amore per la montagna e di promuovere ogni iniziativa atta a favorirne la conoscenza e la salvaguardia, nel rispetto dei valori naturali dell'ambiente e delle genti montane.

**ARTICOLO 3:** Il Gruppo promuove la collaborazione tra soci, valorizzandone l'attività in armonia con il presente Statuto, istituendo tra di loro un cordiale collegamento mediante pubblicazioni (esclusa la pubblicazione di quotidiani), manifestazioni, concorsi, premi ed ogni altra iniziativa intesa a favorire la diffusione e l'efficacia della loro opera in armonia con lo scopo sociale.

**ARTICOLO 4:** I soci si distinguono in effettivi (accademici), aderenti, familiari. Sono Soci effettivi (accademici) coloro i quali svolgono attività specifica, in modo continuativo, rispondente alle finalità del Gruppo. Sono Soci aderenti tutte le persone appassionate di arte e/o cultura alpina che hanno iniziato a svolgere attività specifica rispondente alle finalità del Gruppo, con la quale possono aspirare in futuro a titoli sufficienti per l'ammissione nella categoria dei Soci effettivi. Sono Soci familiari, parenti ed amici che simpatizzano col Gruppo e intendono favorirne il programma e partecipare al suo sviluppo. L'ammissione dei soci spetta al Consiglio; le proposte dovranno recare le firme di presentazione di almeno due soci di categoria pari o superiore. Il Socio proposto dovrà dichiarare di conoscere il presente Statuto e di approvarlo in ogni sua parte; l'ammissione è perfezionata con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

**ARTICOLO 5:** Organi del Gruppo sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori. L'Assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria una volta all'anno per nominare rispettivamente ad anni successivi e perciò con ricorrenza quadriennale: 1) il presidente; 2) una prima metà dei consiglieri; 3) i revisori; 4) la restante metà dei consiglieri. Essa dovrà inoltre approvare la relazione morale e preventiva del Consiglio, la relazione amministrativa (del segretario e/o del tesoriere), quella dei revisori e quant'altro fosse inserito all'ordine del giorno. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote annuali. L'Assemblea ordinaria annuale in prima convocazione è validamente costituita con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati partecipanti; non sono ammesse più di due deleghe per socio.

Le Assemblee – oltre a quella annuale – possono essere convocate dal Consiglio, oppure su richiesta di un decimo degli associati; queste saranno validamente costituite in prima e seconda convocazione come sopra indicato.

Le Assemblee deliberano a maggioranza salvo quanto disposto dal secondo comma dell'Art. 20 C.C. per cui è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e del terzo comma del medesimo articolo, per cui è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per lo scioglimento dell'Associazione. Le Assemblee sono presiedute da un socio non facente parte del Consiglio e nominato dai soci presenti; il Presidente provvede a nominare tra gli stessi un segretario e degli scrutatori. Di ogni assemblea si redige verbale a cura del segretario; esso dovrà contenere almeno le delibere adottate e le maggioranze ottenute e, se non sarà pubblicato sul Notiziario, dovrà essere letto e ratificato nell'Assemblea successiva.

**ARTICOLO 6:** Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da otto consiglieri (non di più di due nominati tra i soci aderenti e familiari) che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; ogni due anni scadono i quattro consiglieri di nomina più remota. Tre Vicepresidenti saranno nominati dal Consiglio nel suo ambito, il Presidente indica tra di essi quello destinato a sostituirlo in caso di assenza. Il Consiglio dirige il Gruppo e attua il programma stabilito dall'Assemblea. La rappresentanza del Gruppo spetta, in ogni caso, al Presidente o a chi ne fa le veci. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. Le sedute di Consiglio saranno valide con la presenza di almeno cinque consiglieri su otto. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza. Il consigliere assente per due volte consecutive, senza valida giustificazione, dalle riunioni del Consiglio decade automaticamente dall'incarico.

**ARTICOLO 7:** Segreteria. Per l'esecuzione delle spese deliberate e di altri incarichi, per l'amministrazione delle quote sociali e la tenuta dell'elenco soci aggiornato, per la stesura dei verbali (Assemblee e Consiglio) ed infine per il disbrigo della corrispondenza il Consiglio nomina fra i soci un "responsabile di segreteria" e un "tesoriere" (che possono essere anche la stessa persona). Segretario e Tesoriere presenziano alle riunioni di Consiglio e redigono un rendiconto annuale (economico-finanziario) da sottoporre all'Assemblea ordinaria.

**ARTICOLO 8:** Il Collegio dei revisori viene nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni; è costituito da tre soci rieleggibili; il più anziano d'età fungerà da presidente. Il Collegio presenterà la sua relazione dopo il rendiconto finanziario che il Segretario-tesoriere avrà letto in Assemblea.

**ARTICOLO 9:** Le quote associative di iscrizione annuale, non trasmissibili e non rivalutabili, nonché il tipo di tessera e di distintivo saranno fissati dall'Assemblea.

**ARTICOLO 10:** Il Consiglio ha la facoltà di nominare «delegazioni per determinate regioni e di stabilire la persona del delegato chiamato a presiederle. A lui è affidata la rappresentanza ufficiale del Gruppo per la durata dell'incarico e secondo i compiti stabiliti dal Consiglio, sempre che nella zona a lui affidata non intervengano, in veste ufficiale, membri del Consiglio direttivo.

**ARTICOLO 11:** Il socio che intende dimettersi dal Gruppo deve inviare comunicazione scritta alla Presidenza; egli è tuttavia tenuto a versare le quote arretrate, compresa quella dell'anno in corso. Il Consiglio ha la facoltà di dimettere d'ufficio chi non effettui per tre anni consecutivi il versamento della quota associativa, non invii spontaneamente le dimissioni e, non rispondendo alle comunicazioni di segreteria, si renda irraggiungibile.

**ARTICOLO 12:** La proposta di ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere inserita per esteso nell'ordine del giorno di un'Assemblea (per le maggioranze si veda l'articolo 5, 6° capoverso).

**ARTICOLO 13:** Il Gruppo non distribuisce fondi, salvo il caso di scioglimento del Gruppo stesso, tale per cui gli eventuali residui attivi saranno devoluti a favore di associazioni o enti aventi finalità analoghe o affini a quella dell'Associazione.

**ARTICOLO 14:** Disposizioni transitorie e di attuazione. La sede del Gruppo è stabilita attualmente presso la sede del CAI Centrale in via E. Petrella n. 19 a Milano (CAP20124).

P.S.: Dopo l'Assemblea di Bergamo del giugno 2023, il Consiglio Direttivo ha creato una Commissione per lo studio della revisione dello Statuto, in vista di un possibile riconoscimento del GISM come ETS.

Nel proprio agire, il Consiglio Direttivo ha in parte modificato le procedure, anche a costo di derogare da alcune norme, al fine di renderle più snelle e maggiormente in linea con la auspicata riforma.